



Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 20 DEL 30 APRILE 2020

OGGETTO: MISURE RELATIVE AI SERVIZI E UFFICI COMUNALI FINALIZZATE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020 E DEL DPCM DEL 26 APRILE 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO che, l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con provvedimento dell'11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 "pandemia";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e del 1° aprile 2020;

VISTO il DL n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia), recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* convertito in legge con modificazione L. 24/07/2020 n. 27 – S.O. alla G.U. n. 110 del 29/04/2020;

VISTO in particolare quanto disposto all'art. 87 del D.L. n°18 del 17/03/2020 *"1..... Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81"*.

PRESO ATTO che il sopra citato art 87 ha confermato la misura prevista dal D.P.C.M. del 11/03/2020 e cioè, il lavoro agile da modalità preferenziale diviene **modalità ordinaria** di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM;

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12/03/2020, con la quale, si sollecitano le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ad attivare al più presto e con modalità semplificate ed accelerate, forme di lavoro agile in favore dei propri dipendenti cui non sia richiesta necessariamente la presenza fisica presso il luogo di lavoro, in deroga all'accordo individuale di cui alla legge 81/2017;

VISTO l'art 103 del citato D.L. n°18 del 17/03/2020 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) il quale prevede *“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. 3. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020”*.

VISTO l'art. 37, del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 il quale ha prorogato il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 sopra citato del D. L. n. 18/2020 al **15 maggio 2020**;

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 con il quale vengono prorogate sull'intero territorio nazionale fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

VISTE in particolare le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020, n. 19 del 20 marzo 2020 e n. 23 del 25 marzo 2020 recanti Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché l'Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”;

VISTE le precedenti ordinanze n° 10 del 24/03/2020, n. 11 del 2 aprile 2020 e n. 13 del 11 aprile 2020 con le quali è stato stabilito, fino al 3 maggio 2020 salvo eventuali proroghe motivate dal perdurare di situazioni di criticità e nuovi provvedimenti legislativi in materia, di garantire lo svolgimento delle attività indifferibili da assicurare necessariamente con la presenza in servizio dei dipendenti, anche in ragione della gestione dell'emergenza, come individuate dai Dirigenti/Responsabili;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio;

ATTESO che nell'ambito delle azioni tese a favorire il più ampio ricorso al cd "lavoro agile" con nota del Segretario Generale prot. n. 63064 del 27 marzo 2020 sono state emanate disposizioni per la disciplina del lavoro agile in via provvisoria e d'urgenza;

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19, sono state definite le misure da applicare sull'intero territorio nazionale fino al **17 maggio 2020**;

PRESO ATTO delle “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” elencate nell'art. 1 del sopra citato D.P.C.M.;

VISTO in particolare l'art. 1 lett.: “a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il

distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;...

b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie....”;

DATO ATTO che è prioritario in questa fase evitare il più possibile gli spostamenti;

RITENUTO pertanto necessario, per tutta la durata dell'emergenza Covid 19, in linea con la normativa nazionale e regionale sopra richiamata confermare le misure relative ai servizi e uffici comunali finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid – 19 di cui alle precedenti ordinanze n° 10 del 24/03/2020, n. 11 del 2 aprile 2020 e n. 13 del 11 aprile 2020;

RICHIAMATO l'art. 50, commi 5 e 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Dal **4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020** salvo eventuali proroghe motivate dal perdurare di situazioni di criticità e nuovi provvedimenti legislativi in materia:

- **DI GARANTIRE** lo svolgimento delle attività indifferibili da assicurare necessariamente con la presenza in servizio dei dipendenti, anche in ragione della gestione dell'emergenza, come individuate dai Dirigenti/Responsabili di settore e precisamente:
 - Attività di protezione civile
 - Attività di polizia locale e sicurezza urbana e del territorio
 - Attività dello stato civile e della polizia mortuaria
 - Attività urgenti e non differibili dei servizi sociali
 - Attività del protocollo comunale per comprovate esigenze di deposito cartaceo, previo appuntamento telefonico, e per il ritiro in sede della posta cartacea
 - Attività urgenti dei servizi finanziari
 - Attività della segreteria collegate all'emergenza sanitaria in corso
 - Attività di raccolta connessa alla gestione dei rifiuti per l'igiene pubblica
 - Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti e arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo pericolo per l'incolumità delle persone

DI PREVEDERE, per tutte le altre attività non indicate nell'elenco, di cui al punto che precede, l'incentivazione del lavoro in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, secondo le modalità individuate da ciascun responsabile nell'ambito della propria autonomia organizzativa nonché delle ferie e dei congedi retribuiti.

DI PREVEDERE che il Segretario Generale e i Dirigenti/Responsabili di settore assicurino, in ogni caso, l'attività lavorativa tramite lavoro agile.

DI PREVEDERE che i cittadini – unicamente per esigenze straordinarie, indifferibili ed eccezionali – sono invitati a richiedere l'accesso al Responsabile del Settore competente, che

valuterà se concedere o meno l'accesso agli uffici, in giorno ed orario da specificare, esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC del Protocollo Generale dell'Ente: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it o telefonando ai numeri pubblicati sul sito istituzionale.

DI DEMANDARE ai Dirigenti/Responsabili di settore ogni ulteriore atto di natura organizzativa e gestionale connesso con il presente provvedimento.

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale dandone ampia diffusione presso la cittadinanza

DI TRASMETTERE la presente ordinanza alla Prefettura - UTG di Napoli, alle forze dell'ordine presenti sul territorio e ai Dirigenti comunali.

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Giugliano in Campania, lì 30 aprile 2020

Il Commissario Straordinario
Dott. Umberto Cimmino